



PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

*Circolare n. 02/2014*

Castelfranco Veneto, 17 gennaio 2014

**Oggetto: LA LEGGE DI STABILITA' IN SINTESI**

A seguire, proponiamo una tabella di sintesi delle principali novità contenute nella Legge di Stabilità per l'anno 2014. I riferimenti numerici sono ai vari commi dell'unico articolo di cui si compone la Legge n.147 del 27 dicembre 2013. Le norme, salvo differente indicazione, entrano in vigore **dal 1° gennaio 2014**. Ove le disposizioni siano state interessate da differimenti ad opera del c.d. Decreto Mille-proroghe (D.L. n.151 del 30 dicembre 2013) o del c.d. Decreto Destinazione Italia (D.L. n.145 del 23 dicembre 2013) ne viene data specifica indicazione.

033	<b>Acquisto di pubblicità on-line: nuove regole Iva</b> Viene introdotto nel DPR n.633/72 un nuovo articolo 17-bis, prevedendo che: i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e <i>link</i> sponsorizzati <i>on-line</i> , anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita Iva rilasciata dall'Amministrazione finanziaria italiana; gli spazi pubblicitari <i>on-line</i> e i <i>link</i> sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di <i>search advertising</i> ), visualizzabili sul territorio italiano, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita Iva italiana. Vedi anche commi 177-179.
	<b>Rinvio decorrenza D.L. n.151/13</b>   L'obbligo decorre dal 01.07.2014
049	<b>Contrasto alla evasione nel comparto delle locazioni abitative</b> Viene attribuito ai Comuni il potere di controllo sui contratti di locazione, anche mediante l'incrocio l'anagrafe condominiale. In deroga alle regole generali, <b>i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative</b> , fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, <b>sono corrisposti obbligatoriamente</b> , quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e <b>ne assicurino la tracciabilità</b> anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

095	<b>Fatturazione per autotrasportatori</b> Viene soppresso l'obbligo di emettere la fattura del trasporto entro la fine del mese di svolgimento dell'operazione (D.L. n.112/2008).
127	<b>Modifica alle detrazioni per lavoro dipendente</b> Rideterminate le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente e rivisitazione delle fasce dalla quali dipende la misura. Abrogati il comma 2 dell'art.13 Tuir che aumentava l'entità delle detrazioni previste per la fascia dei redditi medi.
132	<b>Stabilizzazione delle deduzioni Irap per incremento occupazionale</b> Inserita una deduzione dalla base imponibile Irap, di € 15.000, per ciascun <b>dipendente assunto a tempo indeterminato in aggiunta rispetto alla media dell'esercizio precedente</b> . La deduzione <b>spetta per tre anni</b> . Sono previste norme antiabuso in caso di decremento della base occupazionale.
137 138	<b>Modifiche alla disciplina dell'Ace</b> Si modifica la disciplina del c.d. Aiuto alla crescita economica (Ace), al fine di incrementare, per il triennio 2014 -2016, la quota di rendimento nozionale del nuovo capitale proprio deducibile dal reddito imponibile, secondo le seguenti misure. Anno 2014: 4%; anno 2015: 4,5%; anno 2016: 4,75%. Dal 2017 il rendimento sarà fissato con apposito decreto ministeriale. L'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 è fissato utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.
139	<b>Proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica degli edifici</b> A seguire si elencano le nuove misure delle agevolazioni e le rispettive date di scadenza delle medesime: Riqualificazione energetica: 65% per il periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2014 50% per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 Riqualificazione energetica parti comuni condominiali: 65% per il periodo dal 06.06.2013 al 30.06.2015 50% per il periodo dal 01.07.2015 al 30.06.2016 Recupero del patrimonio edilizio: 50% per il periodo dal 26.06.2012 al 31.12.2014 40% per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 Detrazione per adozione misure antisismiche (in sole zone sismiche): 65% per il periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2014 50% per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 Detrazione acquisto elettrodomestici: 50% per il periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2014 Entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale; in assenza di un intervento normativo, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36% e € 48.000).
	<b>Modifiche del D.L. n.151/13</b> La legge di stabilità, in merito al bonus mobili, prevedeva che la spesa non potesse eccedere quella dell'intervento "legittimante". Il limite è stato soppresso dal Mille-proroghe, fermo restando il tetto di € 10.000.
	<b>Attestato di prestazione energetica</b> L'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti (art.6, co.3-bis D.L. n.63/13), decorrerà dall'entrata in vigore di un apposito decreto del Ministero Sviluppo Economico.
	<b>Novità D.L. n.145/13</b> Viene prevista che la mancata allegazione dell'Ape non costituisce più causa di

		nullità del contratto, ma solo fonte di sanzioni amministrative. Sono peraltro limitate le ipotesi di obbligo di allegazione solo a particolari tipologie di atti.
--	--	--

140 147	<p><b>Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio 2012</b></p> <p>Le società di capitali ed agli enti residenti sottoposti a Ires, che non applicano gli Ias, hanno la possibilità, nel bilancio 2013, di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni già risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del <b>sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili</b>. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del <b>dieci</b> per cento. La valenza fiscale della procedura di rivalutazione opera a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.</p> <p>Per il versamento delle sostitutive, è previsto il pagamento in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi.</p>
150 152	<p><b>Riallineamento valore partecipazioni di controllo</b></p> <p>Vengono portate a regime le disposizioni dell'art.15 D.L. n.185/08 che stabiliscono la facoltà (per le società) di riallineare il valore contabile e fiscale di partecipazioni di controllo (ricevute a seguito di una operazione straordinaria) mediante il pagamento di una sostitutiva del 16%.</p>
156 157	<p><b>Rivalutazione di quote e terreni per soggetti Irpef</b></p> <p>Si riaprono i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.</p> <p>La nuova data di riferimento del possesso è il 1° gennaio 2014; il termine di versamento dell'imposta sostitutiva è fissato al 30 giugno 2014 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2014, 30 giugno 2016 e 30 giugno 2016); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2014.</p>
160 Let. b), c), d), 161	<p><b>Deducibilità per le perdite su crediti derivanti da corretti stralci contabili</b></p> <p>Viene consentita la deducibilità delle perdite su crediti derivanti da stralci contabili effettuati in osservanza delle <b>indicazioni dei principi contabili</b>, senza più distinzione tra Oic e Ias.</p> <p>Si modificano anche le regole per la deduzione delle perdite su crediti per enti finanziari ed assicurativi.</p> <p>Le modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.13.</p>
162 163	<p><b>Tuir: regole di deduzione dei canoni leasing per imprese e lavoro autonomo</b></p> <p>Mantenendo la separazione tra durata civilistica e durata fiscale del contratto di locazione finanziaria, si modificano l'art.54, co.2 Tuir (concernente la determinazione del reddito di lavoro autonomo) e l'art.102, co.7 dello stesso Tuir (reddito di impresa) prevedendo i seguenti periodi minimi di deducibilità fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>beni mobili: metà periodo ammortamento (anziché 2/3);</li> <li>beni immobili: 12 anni (anziché 18);</li> <li>veicoli: periodo ammortamento (invariato).</li> </ul> <p>L'applicazione delle novità riguarda i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 01.01.14.</p>
164 166	<p><b>Leasing e imposte indirette: riscatto auto e cessione di contratti immobiliari</b></p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2014, si esentano dall'imposta provinciale di trascrizione (Ipt) i riscatti dei veicoli in <i>leasing</i>, al fine di equiparare il carico tributario alle operazioni di leasing operativo.</p> <p>A copertura finanziaria, si prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (pari al 4%) sulle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di <i>leasing</i> di immobili strumentali.</p>
177 178 179	<p><b>Raccolta di pubblicità on-line e servizi ausiliari</b></p> <p>Introdotte norme per regolare i prezzi di trasferimento per le operazioni di raccolta di pubblicità <i>on-line</i> e nei servizi ad essa ausiliari.</p> <p>Si prevede, inoltre, l'obbligo dell'utilizzo del bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare i dati del beneficiario, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a</p>

	<p>veicolare la partita Iva del beneficiario per l'acquisto di servizi di pubblicità <i>on-line</i> e di servizi ad essi ausiliari. Si demanda ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di trasmissione all'Agenzia delle informazioni necessarie per i controlli.</p>
281 282 283 284	<p><b>Rilevanza Irap delle rettifiche da <i>transfer pricing</i></b></p> <p>Si prevede l'estensione automatica delle rettifiche da <i>transfer pricing</i> a fini Irap per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.</p> <p>Alle rettifiche così effettuate non si applicano le sanzioni per infedele dichiarazione, limitatamente ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della norma in esame, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione. È fatto comunque salvo il caso in cui la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
574	<p><b>Visto di conformità per la compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP</b></p> <p>Si prevede che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'art.3 DPR n.602/73, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a € 15.000 annui, hanno <b>l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta dall'organo di controllo contabile, ove esistente.</b></p> <p>Sono previste sanzioni per l'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli.</p>
581	<p><b>Incremento dell'imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari</b></p> <p>L'imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari viene fissata al 2 per mille a decorrere dall'anno 2014.</p>
582	<p><b>Incremento della misura dell'Ivafe</b></p> <p>La misura della imposta patrimoniale sulle attività finanziarie all'estero è fissata al 2 per mille, a decorrere dal 2014.</p>
586 589	<p><b>Contrasto ai rimborsi indebiti da modello 730</b></p> <p><b>Per rimborsi Irpef da modelli 730 di importo superiore a € 4.000</b>, derivanti da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, <b>l'erogazione avverrà da parte dell'Agenzia, previo espletamento di specifici controlli.</b> Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.</p>
590	<p><b>Contributo di solidarietà sui redditi elevati</b></p> <p>Si proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il reddito complessivo di € 300.000.</p>
608 609	<p><b>Piccola proprietà contadina</b></p> <p>La disposizione ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina già soppresse dal D.Lgs. n.23/11: pertanto gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%, con onorari notarili al 50%.</p> <p><b>Qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta si applica nella misura del 12%.</b></p>
618 624	<p><b>Sanatoria per i ruoli</b></p> <p>Viene prevista la possibilità di estinguere i debiti relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.</p> <p>Deve essere pagato quanto iscritto a ruolo (ovvero il residuo), e l'aggio.</p>

	<p>La sanatoria interessa anche gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati alla riscossione entro il 31.10.2013.</p> <p>Il versamento va eseguito entro il 28.02.2014, mentre entro il 30 giugno successivo il contribuente sarà informato della estinzione del debito.</p> <p>La riscossione delle somme, e la maturazione della prescrizione, rimangono sospese sino al 15.03.2014.</p>
639 640	<p><b>Imposta unica comunale (cenni)</b></p> <p>È istituita l'imposta unica comunale (Iuc). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.</p> <p>La Iuc si compone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,</li> <li>• di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,</li> <li>• della tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.</li> </ul> <p>L'aliquota massima complessiva dell'Imu e della Tasi non può superare i limiti prefissati per la sola Imu.</p>
6416 68	<p><b>Caratteri della Tari (cenni)</b></p> <p>Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p> <p>La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p>
6696 79 e 681	<p><b>Caratteri della Tasi (cenni)</b></p> <p>Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.</p> <p>Sono escluse dalla Tasi le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p> <p>La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.</p>
7077 21	<p><b>Modifiche alla disciplina Imu</b></p> <p>Dal 2014 l'Imu a regime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non si applicherà all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate <i>ex lege</i>;</li> <li>• rimarrà applicabile sugli immobili c.d. "di lusso" adibiti ad abitazione principale, con il regime agevolato attualmente previsto per l'abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione);</li> </ul> <p>Inoltre:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'Imu dovuta sugli immobili strumentali viene resa deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30% per il 2013 (dal 2014 20%);</li> <li>• a decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, assoggettati all'Imu, è assoggettato a Irpef nella misura del 50%;</li> <li>• sono previste specifiche disposizioni per l'Imu degli enti non commerciali.</li> </ul>
744	<p><b>Gestione separata Inps al 27,72% per gli operatori senza altra cassa professionale</b></p> <p>Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata Inps, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è del 27,72%.</p>
749	<p><b>Entrata in vigore</b></p> <p>La Legge di Stabilità entra in vigore il 1° gennaio 2014.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

- Michela Pellizzer -

- Jari Vivian -